



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE N. 61 del 21-03-2017**

**Oggetto:**  
**MONTARULI ANGELO C/ COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE - TRIBUNALE  
CIVILE SEZIONE LAVORO - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

PIERMATTEI ROSA	SINDACO	P
MESCHINI GIOVANNI	VICE-SINDACO	P
ANTOGNOZZI TARCISIO	ASSESSORE-CONSIGL.	P
BIANCHI SARA CLORINDA	ASSESSORE-CONSIGL.	P
BIANCONI VANNA	ASSESSORE-CONSIGL.	A
PAOLONI PAOLO	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCUDERINI VENANZIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra PIERMATTEI ROSA, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 80 del 20.03.2017 predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

=====

### Premesso che

- in data 14/03/2017, è stato notificato a questo Comune, il ricorso ex art. 414 cpc da parte del dott. Angelo Montaruli, ex Segretario Generale del Comune di San Severino Marche;
- nel provvedimento succitato la parte ricorrente chiede di condannare il Comune di San Severino Marche a pagare in favore di parte attrice, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo la somma di € 6.590,67 riferita ai diritti di rogito per l'anno 2014, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a quella dell'effettivo soddisfo;
- l'art. 10, comma 2, del DL 90/2014, convertito in legge dalla l. 114/2014, così dispone:

*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento;*

- risulta necessario resistere in giudizio a seguito dell'interpretazione restrittiva data dalla deliberazione n. 21/2015 della Corte dei Conti, sez. Autonomie, all'art. 10, comma 2, del DL 90/2014, convertito in legge dalla l. 114/2014, la quale dispone che "i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C";

### Valutato che

- In riferimento a tali tipologie di prestazioni la Corte dei Conti rileva che "alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l'affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di "contratto di appalto di servizi" (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale." La stessa Corte specifica che "Il confine fra contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d'appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio



rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione." (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

- La stessa sezione prosegue nel delineare il quadro normativo di riferimento, aggiungendo che "Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l'attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d'opera, di prestazione d'opera intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un'ampia gamma di contratti, che, pur definiti come "appalto", comprendono una serie eterogena di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016)." Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

Verificato infine che

- spetta al Comune valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto d'opera intellettuale o di appalto di servizi e che la prestazione necessita di competenze tecniche (e, come tale, deve essere resa da soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell'albo professionale), ma non si ravvisa la necessità di un'organizzazione aggiuntiva (tipica dell'appalto). Come evidenziato in precedenti pareri (cfr., per esempio, SRC Lombardia, deliberazione n. 178/2014/PAR), la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell'appalto di servizi. (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

Accertato quindi che

- l'incarico al professionista per la resistenza in giudizio non presenta le caratteristiche tipiche dell'appalto, ma mantiene quelle del contratto d'opera intellettuale;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area amministrativa;

Si propone di deliberare quanto segue:

- 1) Di conferire a \_\_\_\_\_, ampio mandato nel giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi,



conferendogli ogni facoltà inerente la causa ed autorizzandolo ad eleggere domicilio ove riterrà più opportuno;

- 2) Di dare atto che, in base ai criteri fissati con DM n. 55 del 10 marzo 2014, la spesa per il procedimento in esame può indicativamente essere quantificata in € 4.000,00 (IVA e CPA comprese) da imputarsi al cap. 138 che presenta adeguata disponibilità e che è compito del Responsabile dell'area amministrativa provvedere all'impegno di spesa per le competenze legali, valutato il preventivo fornito dal legale unitamente al curriculum.
- 3) Di dare atto che eventuali ulteriori impegni di spesa, se necessari, saranno successivamente assunti sempre dal Responsabile dell'area amministrativa.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

### PROPONE

– Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale  
Responsabile dell'area amministrativa  
F.to avv. Pietro Tapanelli

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Avendo preso contatto con l'avv. Lorella Appignanesi del Foro di Macerata che ha dato la propria disponibilità all'espletamento del proprio incarico;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- 1) Di approvare espressamente quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) Di conferire all'avv. Lorella Appignanesi, del Foro di Macerata, ampio mandato nel giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi, conferendogli ogni facoltà inerente la causa ed autorizzandolo ad eleggere domicilio ove riterrà più opportuno.



- 3) Di dare atto che, in base ai criteri fissati con DM n. 55 del 10 marzo 2014, la spesa per il procedimento in esame può indicativamente essere quantificata in € 4.000,00 (IVA e CPA comprese), disponibili al Cap. 138/00, e che è compito del Responsabile dell'Area Amministrativa provvedere all'impegno di spesa per le competenze legali, valutato il preventivo fornito dal legale unitamente al curriculum.
- 4) Di dare atto che eventuali ulteriori impegni di spesa, se necessari, saranno successivamente assunti sempre dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

=====

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

=====



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to TAPANELLI PIETRO

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to PIERETTI CRISTINA

---

Letto confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
F.to **PIERMATTEI ROSA**

**Il Segretario Generale**  
F.to **SCUDERINI VENANZIO**

---

Prot. N. 13973

li 18-04-17

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario  
F.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 18-04-17 al 02-05-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to

---

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to